



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alle Direzioni Generali Territoriali
loro sedi
dgt.nordovest@pec.mit.gov.it
dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it
dgt.sudnapoli@pec.mit.gov.it

Al C.S.R.P.A.D.
Roma

Ai C.P.A.
Loro Sedi

Alle UUMMCC
per il tramite delle DDGGTT

Alla Regione Sicilia
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti - Area 5
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Direzione centrale infrastrutture e territorio -
Motorizzazione civile
territorio@certregione.fvg.it

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it

Alla Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it

Alla Regione Valle d'Aosta
Motorizzazione civile
trasporti@pec.regione.vda.it

e, p.c. Al Capo del Dipartimento per i trasporti e la
navigazione
dip.trasporti@pec.mit.gov.it

Alla Divisione 2
Sede

All'ANFIA
Torino

All'UNRAE
Roma

All. 1

Oggetto: Regolamento di esecuzione UE 2025/35 e regolamento delegato UE 2024/1127 – Verifica in servizio (ISV) dei valori delle emissioni di CO₂ e al consumo di carburante dei veicoli pesanti.



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Premessa

Il Regolamento UE 2024/1127 e il Regolamento UE 2025/35 hanno stabilito, rispettivamente, principi guida e criteri, uno, e le procedure, l'altro, per verificare che i valori delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante registrati nei certificati di conformità o nei file d'informazione per il cliente corrispondano alle emissioni di CO₂ dei veicoli in servizio e le procedure per verificare la presenza di strategie a bordo o relative ai veicoli che migliorano artificialmente le prestazioni del veicolo nelle prove eseguite o nei calcoli effettuati al fine di determinare le emissioni di CO₂ («verifica in servizio» o ISV).

Il Regolamento UE 2025/35 stabilisce, inoltre, norme dettagliate sulle procedure per segnalare gli scostamenti riscontrati nelle emissioni di CO₂ dei veicoli in servizio rispetto alle emissioni specifiche di CO₂ registrate nei certificati di conformità o nei file d'informazione per il cliente in seguito alla verifica in servizio e per tenere conto di tali deviazioni ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO₂ del costruttore.

Il Regolamento UE 2025/35 richiama il Regolamento UE 2024/1127 nei seguenti articoli:

- Art 2 inerente alle definizioni che richiama l'art. 2 del Regolamento UE 2024/1127;
- Art. 3 inerente alla selezione delle famiglie che richiama l'art. 3 del Regolamento UE 2024/1127;
- Art. 20, verbali di prova, che richiama l'art. 5 del Regolamento UE 2023/2867.

Il Regolamento UE 2025/35 richiama, poi, il Regolamento UE 2017/2400 e i relativi allegati III, VIII, X e X bis, in quasi tutti gli articoli.

1. Ambito di applicazione

1.1 Sono interessati i veicoli pesanti nuovi che sono stati omologati o homologati individualmente a norma del regolamento (UE) 2018/858 o che sono citati all'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento, e che appartengono a una qualsiasi delle categorie di veicoli seguenti:

- a) M₃, con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 7 500 kg
- b) N₂, con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 5 000 kg, e N₃;
- c) O₃ e O₄.



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

1.2. I suddetti due Regolamenti UE, ai sensi dei rispettivi art. 1, non si applicano ai veicoli pesanti a emissioni zero quali definiti all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1242.

2. Definizioni

2.1. Si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 e agli allegati III, VIII; X e X bis del regolamento (UE) 2017/2400, le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2024/1127 e le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/35.

2.2. Per autorità di omologazione, s'intende la Divisione 3 della Direzione Generale per la motorizzazione.

3. Selezione delle famiglie e dei veicoli di verifica in servizio

3.1. Si applica quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento UE 2025/35 e del Regolamento UE 2024/1127. La Divisione 3 seleziona, per ciascun periodo di riferimento, un campione di veicoli per i costruttori a cui ha rilasciato una licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione in conformità al regolamento CE 595/2009 e alle relative misure di attuazione, in particolare gli articoli 6 e 7 del regolamento UE 2017/2400. Per ciascun periodo di riferimento e per ciascun costruttore, come minimo, tutte le prove di verifica in servizio di cui al successivo punto 4, sono stabilite in funzione della media del numero di veicoli immatricolati nei tre periodi di riferimento precedenti la verifica in servizio, dichiarati a norma dell'articolo 9 del regolamento UE 2017/2400 o dell'articolo 8 del regolamento UE 2022/1362. Per costruttori con un numero di immatricolazioni nell'Unione inferiore alle 100 unità nel periodo di riferimento dell'anno che precede di due anni il periodo di riferimento dell'anno in cui i veicoli sono selezionati, la Divisione 3 può decidere di non effettuare prove.

3.2. I veicoli di prova, al momento della selezione, devono soddisfare i criteri seguenti:

- veicoli a motore di prova, preferibilmente con un'età non superiore a tre anni, aventi un chilometraggio minimo di 25 000km e che soddisfano i criteri relativi all'età e al chilometraggio massimi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 595/2009;
- rimorchi di prova che hanno un'età non superiore a cinque anni a contare dalla data di prima immatricolazione;
- gli autocarri rigidi selezionati per una prova della massa sono solo i veicoli privi di sovrastruttura;
- gli pneumatici per la prova del coefficiente di resistenza al rotolamento sono pneumatici nuovi venduti sul mercato e certificati a norma del regolamento (UE) 2017/2400.



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

- i veicoli selezionati per una prova VTP e per la prova di resistenza aerodinamica conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del regolamento 2025/35**3.3**. Per ciascuna famiglia selezionata, l'autorità di omologazione incarica un Servizio Tecnico - che può essere il CSRPAD, un CPA o la stessa Divisione 3 – preferibilmente diverso da quello che ha eseguito, per i veicoli interessati, lo stesso tipo di prove ai fini della certificazione delle proprietà correlate alle emissioni di CO₂ e al consumo di carburante di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi di cui al regolamento (UE) 2017/2400. Il costruttore dei veicoli interessati fornisce tutte le informazioni, la documentazione, le specifiche tecniche e il supporto necessario per eseguire adeguatamente la verifica in servizio.

3.4. Per ogni veicolo deve essere compilata, dal Servizio Tecnico incaricato, la lista di controllo dei veicoli (allegato III del Regolamento UE 2025/35 che, ad ogni buon fine, si allega), in base alle informazioni fornite dal costruttore, al fine di garantire che lo stato dei veicoli di prova sia rappresentativo di una manutenzione e di un uso adeguato e che le loro caratteristiche siano simili a quelle registrate nei file di informazioni per il cliente, nei certificati di conformità o nei certificati di omologazione individuale.

3.5. Tenuto conto delle probabili difficoltà nel disporre di veicoli che rispondano a quanto previsto dai Regolamenti UE, è fondamentale la piena collaborazione dei costruttori interessati al fine di poter disporre di veicoli da sottoporre alle verifiche previste e di consentire all'autorità di omologazione un'appropriata scelta dei veicoli secondo quanto previsto dai sopra citati regolamenti UE.

3.6. Nel caso che non si riesce a trovare il numero di veicoli necessario a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, lettere a) e b), a causa delle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l'autorità di rilascio dell'omologazione completa la procedura di prova ISV entro il successivo periodo di riferimento della verifica in servizio. Se non riesce a trovare il numero di veicoli necessario nemmeno entro il successivo periodo di riferimento, l'autorità di rilascio dell'omologazione chiude la procedura statistica come «non completata» e seleziona un'altra famiglia in conformità dell'articolo 3.

4. Tipo e numero di prove di verifica in servizio

4.1. Si applica quanto previsto all'art. 4 del Regolamento UE 2025/35 e del Regolamento UE 2024/1127. L'autorità di omologazione verifica che i valori delle emissioni specifiche di CO₂ e del consumo di carburante registrati nel file di informazione per cliente dei veicoli selezionati



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

corrispondano alle emissioni di CO₂ e al consumo di carburante dei veicoli in servizio e verifica se sono presenti strategie artificiali, mediante una delle prove seguenti:

- a) prove su strada in conformità alla procedura di prova di verifica (Verification Testing Procedure, VTP) di cui all'allegato X bis del regolamento UE 2017/2400, compresa la verifica amministrativa delle informazioni di input, dei dati di input e del trattamento dei dati;
- b) prove di resistenza aerodinamica conformemente all'allegato VIII, sezione 3, del regolamento UE 2017/2400 (prova a velocità costante con misurazioni della coppia) oppure con prova intesa a verificare la convalida specifica del metodo di simulazione basata sulla fluidodinamica computazionale (CFD) approvato in conformità dell'allegato VIII, appendice 10, del regolamento (UE) 2017/2400;
- c) prove del coefficiente applicabile di resistenza al rotolamento (RRC), in cui ogni pneumatico deve essere sottoposto a prova in un laboratorio di riferimento, quale definito all'allegato V, sezione 1, punto 1, del regolamento UE 2020/740 e in conformità all'allegato X, punto 3.2, del regolamento (UE) 2017/2400;
- d) prove della massa, in cui la «massa effettiva corretta del veicolo» di cui all'allegato III, sezione 2, punto 4), del regolamento (UE) 2017/2400, o la «massa corretta in ordine di marcia» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362, sono verificate pesando il veicolo e applicando eventuali correzioni;
- e) prove specifiche che utilizzano metodi di prova virtuali o fisici per individuare la presenza di strategie artificiali.

4.2. Per i costruttori di veicoli a motore:

- per ciascun periodo di riferimento l'autorità di rilascio dell'omologazione esegue, per ciascun costruttore cui ha rilasciato una licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione, almeno per il numero di famiglie VTP, famiglie di resistenza aerodinamica per la verifica in servizio (ISV) e famiglie di pneumatici per la verifica in servizio (ISV) selezionate le corrispondenti prove di verifica in servizio sui singoli veicoli e pneumatici selezionati di cui alla successiva tabella;
- l'autorità di rilascio dell'omologazione calcola, per ciascun costruttore, il numero totale di veicoli immatricolati a norma dell'articolo 9 del regolamento UE 2017/2400 come media, nei tre periodi di riferimento precedenti la verifica in servizio, del numero totale di veicoli per i quali le emissioni di CO₂



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

e il consumo di carburante sono stati determinati a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2400;

- per ciascun costruttore il cui numero totale di veicoli immatricolati a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2400 è uguale o superiore a 5 000, l'autorità di rilascio dell'omologazione esegue in ciascun periodo di riferimento una prova della massa e una prova delle strategie artificiali;
- se la valutazione del rischio, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento UE 2025/35, individua famiglie per uno o più costruttori il cui numero totale di veicoli immatricolati a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2400 è inferiore a 5 000, l'autorità di rilascio dell'omologazione esegue le prove corrispondenti per almeno uno di tali costruttori;
- se la valutazione del rischio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento UE 2025/35 individua una famiglia CFD (gruppo di veicoli il cui valore di resistenza aerodinamica è stato determinato utilizzando lo stesso metodo di simulazione basata sulla fluidodinamica computazionale (CFD), approvato in conformità dell'allegato VIII, appendice 10, del regolamento (UE) 2017/2400), l'autorità di rilascio dell'omologazione esegue la prova di resistenza aerodinamica con metodo CFD per tale famiglia.

TABELLA per i costruttori di veicoli a motore:

Numero di famiglie per le quali devono essere eseguite le corrispondenti prove di verifica in servizio
sui singoli veicoli e pneumatici

Numero totale di veicoli immatricolati a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2400	Numero di famiglie VTP (prova VTP)	Numero di famiglie di resistenza aerodinamica (prova di resistenza aerodinamica)	Numero di famiglie di pneumatici ISV (prova del coefficiente di resistenza al rotolamento degli pneumatici)	Prova della massa	Prova delle strategie artificiali
5 000-20 000	1	1	1	1	1
20 001-40 000	1	1	2	1	1
Oltre 40 000	2	2	3	1	1



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

4.3. Per i costruttori di rimorchi:

- l'autorità di rilascio dell'omologazione esegue le prove del coefficiente di resistenza al rotolamento degli pneumatici (RRC) sugli pneumatici selezionati per ciascun periodo di riferimento, almeno per il numero di famiglie di pneumatici di cui alla successiva tabella;
- l'autorità di rilascio dell'omologazione calcola, per ciascun costruttore di rimorchi, il numero totale di rimorchi a norma dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362, di cui alla successiva tabella, come la media, nei tre periodi di riferimento precedenti la verifica in servizio, del numero totale di rimorchi del costruttore per i quali le emissioni di CO₂ e il consumo di carburante sono stati determinati a norma dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362. Inoltre, per ciascun costruttore di rimorchi il cui numero totale di rimorchi a norma dell'articolo 8 del regolamento UE 2022/1362 è uguale o superiore a 5 000, l'autorità di rilascio dell'omologazione esegue in ciascun periodo di riferimento una prova della massa.
- se la valutazione del rischio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento UE 2025/35 individua costruttori il cui numero totale di veicoli a norma dell'articolo 8 del regolamento UE 2022/1362 è inferiore a 5 000, l'autorità di rilascio dell'omologazione esegue le prove corrispondenti per almeno uno di tali costruttori.

TABELLA per i costruttori di rimorchi:

Numero di famiglie di pneumatici ISV per le quali devono essere eseguite le corrispondenti prove di verifica in servizio sui singoli pneumatici

Numero totale di rimorchi a norma dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362	Numero di famiglie di pneumatici ISV (prova del coefficiente di resistenza al rotolamento degli pneumatici)
Fino a 10 000	1
Oltre 10 000	2

4.4. Il numero di veicoli da utilizzare per ogni famiglia in relazione alla tipologia di prova è il seguente:

- a) prove VTP: da 1 a 5 veicoli;
- b) prove di resistenza aerodinamica: da 1 a 5 veicoli;



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

c) prove di resistenza aerodinamica con metodo CFD: 2 veicoli, che possono appartenere a famiglie di resistenza aerodinamica diverse;

d) prove RRC degli pneumatici: da 3 a 10 pneumatici;

e) prove della massa: da 3 a 10 veicoli;

f) prove delle strategie artificiali: almeno un veicolo.

5. Modalità di prova e condizioni di prova per la verifica in servizio.

5.1. Per ciascuna famiglia selezionata, l'autorità di omologazione incarica un Servizio Tecnico - che può essere il CSRPAD, un CPA o la stessa Divisione 3 come già indicato al precedente punto 3.3.

5.2. Le condizioni per le prove VTP sono quelle previste dall'art. 6 del Regolamento UE 2025/35. Alcune fasi delle prove possono seguite da remoto secondo modalità concordate.

5.3. Le condizioni per le prove di resistenza aerodinamica sono quelle previste dall'art. 9 del Regolamento UE 2025/35. Alcune fasi delle prove possono seguite da remoto secondo modalità concordate.

5.4. Le condizioni per le prove RRC degli pneumatici sono quelle previste dall'art. 12 del Regolamento UE 2025/35. Alcune fasi delle prove possono seguite da remoto secondo modalità concordate o totalmente effettuate da un laboratorio con i requisiti previsti dal regolamento UE.

5.5. Le condizioni per le prove della massa sono quelle previste dall'art. 15 del Regolamento UE 2025/35. Alcune fasi delle prove possono seguite da remoto secondo modalità concordate.

5.6. Le condizioni per le prove delle strategie artificiali sono quelle previste dall'art. 18 del Regolamento UE 2025/35.

6. Valutazione dei risultati delle prove.

6.1. Per i risultati delle prove VTP si segue quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento UE 2025/35. Detti risultati sono soggetti alla valutazione statistica di cui all'art. 8 del Regolamento UE 2025/35.

6.2. Per i risultati delle prove di resistenza aerodinamica si segue quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento UE 2025/35. Detti risultati sono soggetti alla valutazione statistica di cui all'art. 11 del Regolamento UE 2025/35.



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

6.3. Per i risultati delle prove RRC degli pneumatici si segue quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2025/35. Detti risultati sono soggetti alla valutazione statistica di cui all'art. 14 del Regolamento UE 2025/35.

6.4. Per i risultati delle prove della massa si segue quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento UE 2025/35. Detti risultati sono soggetti alla valutazione statistica di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2025/35.

6.5. Per i risultati e relativa valutazione delle prove delle strategie artificiali si segue quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento UE 2025/35.

7. Verballi di prova e valutazioni.

7.1. Il verbale di prova è redatto dal Servizio Tecnico incaricato che predispone la documentazione secondo quanto previsto dai Regolamenti UE 2024/1127 e 2025/35 in base alla tipologia di prova effettuata. L'autorità di omologazione valuta i risultati delle prove dei singoli veicoli e stabilisce se c'è corrispondenza o meno tra i valori delle emissioni di CO₂ della verifica in servizio e i valori registrati nel file di informazioni per il cliente o la presenza o meno di strategie artificiali e include tali conclusioni nel verbale di prova, tenendo conto della valutazione statistica delle prove, ove applicabile, nonché mette a disposizione del costruttore dei veicoli interessati e carica su apposito server della Commissione europea i dati previsti all'art. 20 del Regolamento UE 2025/35.

8. Eventuali interlocuzioni con il costruttore dei veicoli e conclusioni dell'autorità di omologazione.

8.1. Se i risultati della verifica in servizio indicano che non vi sono deviazioni dei valori delle emissioni di CO₂, l'autorità di omologazione giunge a una conclusione in tal senso e la allega al verbale di prova.

8.2. Se i risultati della verifica in servizio indicano l'esistenza di una deviazione dei valori delle emissioni di CO₂, il costruttore può contestarli entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione del verbale di prova, presentando dati che dimostrino la corrispondenza tra i valori delle emissioni di CO₂ registrati nei certificati di conformità e i valori risultanti dalla verifica in servizio. Il costruttore o il fabbricante può chiedere una proroga di 20 giorni lavorativi per presentare tali dati. In assenza di riscontro, si considera che il costruttore abbia accettato i risultati della verifica in servizio.

8.3. Tenendo conto delle informazioni fornite dal costruttore, l'autorità di omologazione conclude se la verifica in servizio abbia individuato una mancata corrispondenza tra i valori delle emissioni di CO₂



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

della verifica in servizio e i valori registrati nei certificati di conformità o se siano presenti strategie artificiali. L'autorità di rilascio dell'omologazione trasmette la sua conclusione al costruttore interessato e alla Commissione al più tardi 40 giorni lavorativi o, in caso di proroga ai sensi del punto 8.2, entro 80 giorni lavorativi dall'invio del verbale di prova al costruttore, dopo aver informato il costruttore come previsto al precedente punto 8.2. Tenuto conto di quanto previsto al punto 2 dell'art. 5 del Regolamento UE 2024/1127, tali tempistiche sono di carattere ordinatorio.

9. Procedure applicative.

9.1. Entro 20 giorni lavorativi successivi alla pubblicazione da parte della Commissione Europea del Risk Assessment JRC, l'autorità di omologazione comunica ai singoli costruttori preliminarmente le famiglie selezionate per le prove e successivamente la relativa tipologia di prova per ciascuna famiglia individuata.

9.2. In seguito, i costruttori supportano l'Autorità di Omologazione nell'individuazione dei veicoli da sottoporre a prova e, ove sia stato possibile reperire questa informazione, il periodo di disponibilità previo consenso dei proprietari.

9.3. In deroga al paragrafo precedente, in caso di indisponibilità di veicoli per la famiglia individuata, l'Autorità di Omologazione fornirà una lista di veicoli relativa ad una famiglia ISV alternativa.

9.4. L'autorità di omologazione, quindi, comunica ai costruttori l'elenco definitivo dei veicoli interessati dalle prove nonché individua il Servizio Tecnico incaricato per le prove.

9.5. Per ogni famiglia interessata dalle prove, il Costruttore è tenuto a presentare l'attestazione del versamento previsto dalla tariffa 6 della legge 870/86 (100,00 € sul c/c 9001 e 32,00 € sul c/c 4028) nonché a supportare l'Autorità di omologazione nella predisposizione di una lista di controllo per ogni singolo veicolo selezionato per le prove secondo lo schema allegato.

9.6. Il Servizio Tecnico interessato per le prove si coordinerà con il costruttore per l'effettuazione delle prove previste anche con la collaborazione di altri Servizi Tecnici che non hanno effettuato, a suo tempo, le prove di emissioni.

Il Direttore generale f.f.
ing. Antonio Erario

PS



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ALLEGATO **(Allegato III Reg. 2025/35)**

LISTA DI CONTROLLO PER I VEICOLI SELEZIONATI PER LE PROVE DI VERIFICA IN SERVIZIO

1. Definizioni

ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «criteri di esclusione»: se la condizione descritta è soddisfatta (la risposta alla domanda è «sì»), il veicolo non può essere selezionato per le prove di verifica in servizio;
- 2) «riservato»: le informazioni contrassegnate come tali devono essere conservate, se del caso, dall'autorità di rilascio dell'omologazione, ma non incluse nel verbale di prova presentato alla Commissione.

2. Caratteristiche del veicolo

2.1. Il verbale di prova deve riportare le seguenti informazioni:

2.1.1.	Numero di identificazione del veicolo (VIN)	RISERVATO
2.1.2.	Chilometraggio [km]	
2.1.3.	Data di prima immatricolazione	
2.1.4.	Hash crittografico del file dei registri del costruttore	RISERVATO

2.2. Criteri di esclusione da verificare:

		Si/No
2.2.1.	Chilometraggio <i>Il chilometraggio è inferiore a 25 000 km o superiore a 160 000 / 300 000 / 700 000 km ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2009?</i>	
2.2.2.	Data di prima immatricolazione <i>Tale data precede di oltre 5/6/7 anni, secondo quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2009, la data in cui il veicolo è stato selezionato?</i>	

3. Colloquio con il proprietario/l'utente del veicolo

(Il proprietario non è a conoscenza delle implicazioni delle risposte)

3.1. Informazioni da registrare:

3.1.1.	Nome del proprietario	RISERVATO
3.1.2.	Recapiti (indirizzo/telefono)	RISERVATO



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

3.2. Criteri di esclusione da verificare:

	<i>Uso non autorizzato del veicolo</i>	Si/No
3.2.1.	Il veicolo ha trasportato carichi pesanti eccedenti le specifiche del costruttore?	
3.2.2.	Il veicolo è stato impiegato per corse o sport motoristici?	
3.2.3.	Il veicolo ha viaggiato in uno Stato non membro dell'UE per oltre il 10 % del tempo in cui è stato utilizzato?	
	<i>Uso non autorizzato del veicolo</i>	Si/No
3.2.4.	Il veicolo è stato utilizzato con un tipo di carburante sbagliato (ad esempio benzina anziché diesel) o con carburante di qualità UE non disponibile sul mercato (mercato nero o combustibile misto)?	
3.2.5.	Sono stati usati additivi per carburanti non approvati dal costruttore?	
	<i>Riparazioni non autorizzate</i>	
3.2.6.	Il veicolo è stato sottoposto a manutenzione senza rispettare le istruzioni del costruttore?	
3.2.7.	Sono state effettuate grosse riparazioni non autorizzate al motore o al veicolo?	
3.2.8.	Il veicolo è stato coinvolto in un incidente grave?	
	<i>Modifiche non autorizzate</i>	
3.2.9.	È stata aumentata la potenza del veicolo o sono stati eseguiti interventi di tuning?	
3.2.10.	È stata rimossa in maniera permanente una qualsiasi parte del sistema di post-trattamento delle emissioni?	
3.2.11.	Sono stati installati dispositivi non autorizzati connessi alle emissioni (killer di urea, emulatori ecc.)?	

4. Esame del veicolo

4.1. Il verbale di prova deve contenere le seguenti informazioni:

4.1.1.	Numeri identificativi e totale di controllo per il software e la taratura del modulo di comando del gruppo propulsore	
4.1.2.	Diagnosi OBD	Leggere i codici diagnostici di guasto e stampare il registro degli errori ⁽¹⁾
4.1.3.	Interrogazione della modalità di manutenzione OBD 09	Leggere la modalità di manutenzione 09 e registrare le informazioni.
4.1.4.	Modalità OBD 07	Leggere la modalità di manutenzione 07 e registrare le informazioni.



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

4.1.5.	Foto del veicolo sottoposto a prova, compreso il sottoscocca	
--------	--	--

(¹) La diagnosi dell'OBD deve riguardare tutti i sistemi e i «registri/informazioni relativi agli errori rilevati e diagnosticati» devono essere inclusi nel verbale di prova.

Osservazioni: *tutti i controlli che richiedono connessioni OBD vanno effettuati prima e dopo le prove per le emissioni*

4.2. Criteri di esclusione da verificare:

		Si/No
4.2.1.	SOLO per le prove VTP: Sul quadro strumenti sono accese spie che indicano un malfunzionamento del veicolo o del sistema di post-trattamento degli scarichi che non può essere risolto con una normale manutenzione? (spia di indicazione di malfunzionamenti, spia di manutenzione del motore ecc.)	
4.2.2.	SOLO per le prove VTP: Vi sono modifiche rilevanti per i risultati della prova VTP in una qualsiasi fase di fabbricazione successiva che non consentono di ripristinare la configurazione del gruppo propulsore documentata nel file di informazioni per il cliente?	

		Si/No
4.2.3.	SOLO per le prove di resistenza aerodinamica: Vi sono modifiche della configurazione aerodinamica che non consentono di ripristinare la configurazione aerodinamica documentata nel file di informazioni per il cliente?	

4.3. Se le seguenti condizioni non sono soddisfatte, il veicolo può comunque essere selezionato a condizione che siano presi opportuni provvedimenti prima di eseguire le prove di verifica in servizio

	Verifica da eseguire	Problema individuato e azioni da intraprendere
4.3.1.	Livello del serbatoio del carburante	<i>In caso di accensione della spia della riserva di carburante, effettuare il rifornimento prima di eseguire la prova.</i>
4.3.2.	Fluido di scarico diesel (AdBlue)	<i>Se la spia SCR rimane accesa dopo l'accensione del motore è necessario rabboccare l'AdBlue oppure effettuare la riparazione prima che il veicolo venga utilizzato per la prova.</i>
4.3.3.	Filtro dell'aria e filtro dell'olio <i>Controllare la presenza di contaminazioni e danni</i>	<i>Se danneggiato o fortemente contaminato o se mancano meno di 800 km alla successiva sostituzione consigliata, sostituire i filtri.</i>
4.3.4.	Controllare i livelli e la qualità dei liquidi <i>Controllare il livello max. e quello min. (olio motore, liquido di raffreddamento)</i>	<i>Se inferiore al minimo, rabboccare. Se di qualità diversa, sostituire.</i>
4.3.5.	Cavo di accensione (accensione comandata) <i>Controllare le candele di accensione, i cavi ecc.</i>	<i>Se qualche componente è danneggiato, sostituirlo.</i>
4.3.6.	Manutenzione <i>Verificare se mancano meno di 800 km al successivo intervento di manutenzione programmata</i>	<i>In caso affermativo, effettuarlo.</i>



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

4.3.7.	SOLO per le prove di resistenza aerodinamica: <i>Verificare se l'allineamento delle ruote e l'altezza / altezza libera dal suolo regolabili del veicolo sono fuori dall'intervallo</i>	<i>In caso affermativo, regolare l'allineamento delle ruote e l'altezza / altezza libera dal suolo del veicolo in modo che siano compresi nell'intervallo.</i>
4.3.8.	SOLO per le prove di resistenza aerodinamica: <i>Verificare l'installazione di una carrozzeria standard in conformità dell'allegato VIII del regolamento (UE) 2017/2400.</i>	<i>In caso contrario, installare una carrozzeria standard.</i>



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it